#### N. 04198/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03329/2016 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 3329 del 2016, proposto da:

Hydria, Società Consortile a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centore C.F. CNTPLA72E29B963H, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Limatola in Napoli, via S. Lucia, n. 15;

#### contro

Comune di **Vitulazio**, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Centore, C.F. CNTCRI38P28B963U, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Cesare Rosaroll, n. 70;

## per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

"- della nota prot. n. 5968 del 24/06/2016, adottata dal Responsabile dell'Area V, e notificata alla ricorrente in data 28/06/2016 con cui si dispone il divieto di utilizzo dell'intera struttura denominata Piscina Comunale coperta, fino al rilascio di un nuovo certificato di agibilità che comprenda anche le opere eseguite in virtù della S.C.I.A. del 08/05/2015 prot. 4174;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vitulazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all'art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 13 luglio 2016 e depositato in data 14 luglio 2016, la Hydria, Società Consortile a.r.l., ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. 5968 del 24 giugno 2016, notificata in data 28 giugno 2016, con cui il Comune di Vitulazio ha disposto nei suoi confronti il divieto di utilizzo dell'intera struttura denominata Piscina comunale coperta fino al rilascio di un nuovo certificato di agibilità che comprenda anche le opere eseguite in virtù della S.C.I.A. dell'8 maggio 2015, prot. n. 4174;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 7 settembre 2016:

- il difensore di parte ricorrente ha chiesto la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata per cessata materia del contendere, a seguito del ritiro in autotutela del provvedimento impugnato, depositato nella camera di consiglio stessa, ed ha insistito per la condanna alle spese della parte resistente;
- il difensore del Comune di **Vitulazio** non si è opposto al deposito del suddetto provvedimento;

RILEVATO che, con provvedimento prot. n. 7815 del 2 settembre 2016, versato in atti, il Comune di **Vitulazio** ha disposto la revoca del provvedimento di divieto di utilizzo pubblico e privato dell'intera struttura denominata Piscina comunale coperta, prot. n. 5968 del 24 giugno 2016, oggetto di impugnazione, e che il provvedimento adottato è pienamente satisfattivo per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.;

RITENUTO di dover conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere;

RITENUTO di disporre che le spese di giudizio vadano poste a carico di parte resistente, nell'importo liquidato nel dispositivo, per palese soccombenza virtuale, considerato che parte resistente ha provveduto a revocare il provvedimento oggetto di gravame dopo la proposizione del presente ricorso.

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna parte resistente al pagamento di complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato qualora dovuto e versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF Fabrizio D'Alessandri, Consigliere Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Rosalba Giansante IL PRESIDENTE Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO